Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 11 giugno 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Molise

Regione Veneto

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 maggio 1977, n. **282.**
Modifiche all'articolo 35 della legge 26 luglio 1974, n. 343, recante norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo e secondo comma dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1974, n. 343, sono sostituiti dai seguenti:

« Ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 78 del predetto testo unico, la revisione generale delle liquidazioni sarà effettuata entro dieci anni a partire dal 1° gennaio 1980 ed avrà ad oggetto le liquidazioni definitive.

In sede di tale revisione, l'accertamento del reddito beneficiario sarà effettuato con riferimento alla situazione economico-patrimoniale quale risulta dallo stato di fatto e di diritto del beneficio alla data del 1° gennaio 1982 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1977

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 27 maggio 1977, n. 283.

Modificazioni alla legge 8 marzo 1968, n. 177, concernente la concessione di un contributo annuo a favore dell'Unione internazionale degli organismi familiari (UIOF).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo per la partecipazione italiana all'Unione internazionale degli organismi familiari (UIOF), determinato in L. 1.300.000 con legge 8 marzo 1968, n. 177, è elevato a L. 6.500.000 a decorrere dal 1° gennaio 1977.

Art. 2.

Al maggior onere annuo di L. 5.200.000 derivante dalla presente legge, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 1102 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1977 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1977

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI — FORLANI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 27 maggio 1977, n. 284.

Adeguamento e riordinamento di indennità alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° marzo 1977 le misure dell'indennità mensile per servizio di istituto, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, in favore dei funzionari di pubblica sicurezza, delle appartenenti al Corpo della polizia femminile, del personale dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia nonchè dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, sono aumentate di L. 25.000.

A decorrere dalla stessa data l'indennità mensile per servizio di istituto spetta anche agli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, nelle stesse misure fissate dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 e successive modificazioni.

Art. 2.

A decorrere dal 1° marzo 1977 le quote pensionabili dell'indennità mensile per servizio di istituto e della indennità mensile di servizio penitenziario sono aumentate dello stesso importo di L. 25.000.

Art. 3.

A decorrere dal 1° marzo 1977, le pensioni spettanti al personale delle categorie indicate negli articoli 1 e 8 cessato dal servizio fino al 28 febbraio 1977 sono maggiorate di un importo mensile lordo di L. 20.000, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilità.

Con la stessa decorrenza, le pensioni spettanti ai congiunti delle categorie indicate nel precedente comma, ad eccezione di quelle corrisposte ai titolari del trattamento speciale di cui all'articolo 93, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, relative a cessazioni dal servizio fino al 28 febbraio 1977, sono maggiorate di un importo mensile lordo di L. 16.000, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilità.

Le maggiorazioni di cui ai precedenti commi non vanno assoggettate, per l'anno 1978, alla perequazione automatica di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

All'attribuzione delle maggiorazioni di cui al presente articolo provvedono direttamente le direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico le singole partite di pensione.

Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è computato con l'aumento di un quinto.

Art. 4.

Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, è sostituito dal seguente:

« Per il personale militare addetto a turni di servizio continuativo, eccezionalmente di durata non inferiore alle 12 ore comprendenti una prestazione notturna di almeno 8 ore, il supplemento è di L. 3.300 ».

Art. 5.

La tabella allegata alla legge 22 dicembre 1969, n. 967, concernente norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica, è sostituita dalla seguente:

TABELLA

Ispettori generali capi - Questori - Vice questori - Vice questori aggiunti - Commissari capi - Commissari - Ufficiali generali e ufficiali superiori	L.	4.000
Ufficiali inferiori	»	3.500
Marescialli	»	3.000

Brigadieri, vicebrigadieri e gradi corrispondenti	L. 2.500
Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti, allievi carabinieri e gradi corrispondenti	» 2.000

Il limite di spesa di cui all'ultima parte dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, è elevato a lire 1.500 milioni.

Art. 6.

Le misure dell'indennità giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede previste dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1975, n. 204, sono sostituite dalle seguenti:

	Personale fruente di aggiunta di famiglia	Personale non fruente di aggiunta di famiglia
	—	—
Maresciallo maggiore, maresciallo capo, maresciallo di alloggio e gradi corrispondenti	L. 8.000	L. 5.000
Brigadiere e vicebrigadiere	» 6.400	» 4.000
Appuntato, carabiniere e gradi corrispondenti, allievo carabiniere e gradi corrispondenti	» 5.000	» 3.200

L'indennità di cui al precedente comma non spetta per i servizi di durata inferiore a sei ore ed è ridotta del 30 per cento quando il servizio non comporta pernottamento fuori sede.

Art. 7.

A decorrere dal 1° gennaio 1977 le indennità di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi, previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 187, sono cumulabili con l'indennità mensile per il servizio di istituto e relativo supplemento giornaliero spettante ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1054 e successive modificazioni, delle quali indennità la più favorevole è cumulabile in misura intera e l'altra in misura limitata al 25 per cento.

Art. 8.

A decorrere dal 1° marzo 1977 le indennità di imbarco e di navigazione previste dalla legge 27 luglio 1967, n. 631, sono estese al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia.

Art. 9.

A decorrere dal 1° marzo 1977 le misure dell'indennità mensile di servizio penitenziario spettante al personale direttivo con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai sensi della tabella n. 3 allegata alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e di quella spettante al restante personale della carriera direttiva della stessa Amministrazione, ai sensi della tabella allegata alla legge 20 maggio 1975, n. 155, sono aumentate di L. 50.000.

Alle altre categorie di personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena è attribuito con la stessa decorrenza un supplemento giornaliero dell'indennità di servizio penitenziario, prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 155, nella misura di L. 1.200 per ogni giornata di servizio effettivamente prestato in riferimento alle funzioni degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 10.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino a quando i posti ricoperti nell'organico del Corpo degli agenti di custodia non avranno raggiunto l'85 per cento della relativa dotazione, ha applicazione l'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607.

Art. 11.

L'indennità oraria di servizio notturno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, modificato con legge 18 novembre 1975, n. 613, spettante alle vigilatrici penitenziarie ed alle altre categorie di operai degli istituti di prevenzione e di pena, adibiti ai servizi notturni di vigilanza, custodia e assistenza ai detenuti, internati e minori disadattati, è stabilita in L. 350.

Al personale di cui al precedente comma compete, per il lavoro prestato nei turni domenicali e festivi, la maggiorazione del 50 per cento della paga giornaliera.

Art. 12.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, successivamente modificata con legge 28 novembre 1975, n. 624, si applicano anche alle famiglie degli appartenenti al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Le relative modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 13.

Le indennità indicate dagli articoli 5 e 6 non sono cumulabili con le indennità meccanografica e di rischio previste dall'articolo 6 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, dagli articoli 1 e 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e dall'articolo 7 della legge 1° marzo 1975, n. 47.

Art. 14.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1977 in lire 119.470 milioni, si provvede quanto a lire 100.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 e quanto a lire 19.470 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1977

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA — BONIFACIO — LATTANZIO — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 1° giugno 1977, n. **285.**
Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Allo scopo di:

1) incentivare l'impiego straordinario di giovani in attività agricole, artigiane, commerciali, industriali e di servizio, svolte da imprese individuali o associate, cooperative e loro consorzi ed enti pubblici economici;

2) finanziare programmi regionali di lavoro produttivo per opere e servizi socialmente utili con particolare riferimento al settore agricolo e programmi di servizi ed opere predisposti dalle amministrazioni centrali;

3) incoraggiare l'accesso dei giovani alla coltivazione della terra;

4) realizzare piani di formazione professionale finalizzati alle prospettive generali di sviluppo,

per il 1977 e per i successivi tre anni è stanziata la complessiva somma di lire 1.060 miliardi da erogare secondo quanto disposto dall'articolo 29.

Art. 2.

Le regioni secondo i propri indirizzi programmatici predispongono entro e non oltre il 30 settembre i programmi annuali regionali delle attività di formazione professionale, articolandoli per settori produttivi e per livelli di professionalità.

I programmi devono essere rivolti ad orientare i giovani verso le attività che presentano concrete prospettive occupazionali e rispondono alle esigenze dei piani di sviluppo.

Le regioni provvedono a dare pubblicità ai programmi con le forme più idonee nei comuni e nelle sedi di decentramento di quartiere, negli istituti scolastici e di formazione professionale, nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese.

I programmi regionali devono essere predisposti in modo da poter fruire del concorso finanziario del Fondo sociale europeo.

Art. 3.

Per i fini di cui al precedente articolo è costituita presso la regione, per il periodo di applicazione della presente legge, una commissione regionale composta da rappresentanti della regione, nonché da rappresentanti delle organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali maggiormente rappresentative e presenti nel CNEL e da queste designati.

La commissione, nominata con decreto del presidente della giunta regionale, è presieduta da questi o da un suo delegato.

Alle riunioni della commissione partecipa, il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

La commissione acquisisce dagli uffici regionali del lavoro, dai provveditorati agli studi, dalle università e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura i dati relativi alle prospettive di occupazione ed ai fabbisogni formativi dei lavoratori, nei singoli distretti scolastici, per settori produttivi e per gruppi di professioni. Le pubbliche amministrazioni ed i datori di lavoro sono tenuti a fornire le informazioni richieste.

Art. 4.

Presso le sezioni comunali di collocamento è istituita una lista speciale nella quale si possono iscrivere i giovani non occupati, residenti nel comune, di età compresa fra i 15 e i 29 anni. I giovani possono essere iscritti contemporaneamente anche nella lista ordinaria.

I giovani immigrati o appartenenti a nuclei familiari di immigrati possono iscriversi oltre che nella lista speciale del comune di residenza anche in quella del comune di provenienza. In caso di avviamento straordinario al lavoro ai sensi della presente legge il loro nominativo viene cancellato da entrambe le liste speciali.

E' fatto divieto di reiscrizione nella lista speciale di cui al primo comma dei giovani avviati al lavoro ai sensi della presente legge.

I giovani che abbiano stipulato contratti ai sensi degli articoli 7 e 26 della presente legge hanno diritto ad essere reiscritti nella lista speciale se il periodo di lavoro ha una durata inferiore all'anno e possono stipulare nuovi contratti per un periodo di lavoro che cumulato a quello precedentemente svolto non superi i 12 mesi.

Art. 5.

La commissione di collocamento di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, provvede alla formazione della graduatoria dei giovani sulla base delle domande presentate, tenendo conto della qualifica professionale e della condizione economica, familiare e personale degli interessati e annotando la propensione indicata ed il titolo di studio.

I giovani possono chiedere di essere destinati ad attività non corrispondenti al titolo di studio di cui sono in possesso. In tale ipotesi il titolo di studio non ha rilevanza sul rapporto instaurato in applicazione della presente legge.

La prima formazione della graduatoria avrà luogo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli aggiornamenti successivi avranno luogo a fine giugno e a fine dicembre di ogni anno.

La graduatoria è resa pubblica ed è comunicata al comune, per l'affissione all'albo pretorio, e alla regione.

Quando la richiesta riguardi personale non qualificato o privo di titoli di studio specifici, l'avviamento al lavoro, a cura della sezione di collocamento, è operata sulla base della graduatoria. Quando la richiesta sia relativa al personale qualificato o in possesso di titolo di studio specifico l'avviamento è operato secondo l'ordine di graduatoria sulla base della qualifica professionale richiesta.

Contro l'omessa, erronea o indebita inclusione nelle liste speciali è ammesso ricorso alla commissione di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle liste. La commissione decide sui ricorsi, con provvedimento defi-

nitivo, entro e non oltre trenta giorni dal loro deposito. La mancata decisione entro il suddetto termine ha il valore di reiezione del ricorso.

Le richieste di assunzione dei giovani ai sensi della presente legge non possono essere nominative. Il datore di lavoro che intende assumere i giovani deve far domanda alla sezione di collocamento competente per territorio, indicando il tipo di attività in cui prevede di inserire i giovani e le condizioni della prestazione richiesta.

Art. 6.

Durante il periodo di applicazione della presente legge, i giovani di età tra i 15 e i 29 anni, iscritti nella lista speciale, se in possesso della qualifica professionale richiesta, possono essere assunti, previa effettuazione di un periodo di prova di trenta giorni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e secondo le modalità della presente legge, da datori di lavoro, fatta eccezione per quelli indicati nell'articolo 11, terzo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, nonché da enti pubblici economici.

Art. 7.

Per il periodo di applicazione della presente legge, i giovani iscritti nella lista speciale possono essere assunti con contratto di formazione, secondo le modalità della presente legge, dai datori di lavoro di cui al precedente articolo.

Il contratto di formazione:

1) può essere stipulato per i giovani di età compresa tra i 15 e i 22 anni, elevati a 24 per le donne e i diplomati e a 29 per i laureati;

2) non può avere durata superiore a 12 mesi e non è rinnovabile;

3) può essere stipulato per due giovani ogni trenta dipendenti o frazione di trenta.

Per le unità produttive ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, il contratto di formazione può essere stipulato per tre giovani ogni venti dipendenti o frazione di venti.

Art. 8.

Il contratto di formazione deve essere stipulato per iscritto e deve prevedere:

1) la durata;

2) l'orario di lavoro che non può essere inferiore alle venti ore settimanali e deve consentire al giovane di frequentare qualificati cicli di formazione professionale integrativi promossi o autorizzati dalla regione; l'orario complessivo, comprensivo delle ore dedicate ai suddetti cicli di formazione professionale, non può comunque superare l'orario contrattuale;

3) le modalità di svolgimento dell'attività formativa attraverso organici corsi professionali intesi ad assicurare al giovane il raggiungimento di adeguati livelli formativi al termine del rapporto;

4) il trattamento giuridico ed economico.

Copia del contratto è rimessa all'ufficio provinciale del lavoro.

Durante l'esecuzione del contratto il libretto di lavoro è conservato dal datore di lavoro che dovrà annotare l'inizio e il termine del rapporto, l'attività formativa ed il livello di professionalità conseguito.

Art. 9.

I giovani assunti a norma degli articoli 6 e 7 hanno diritto alla retribuzione contrattuale prevista per il livello iniziale della corrispondente qualifica; la retribuzione è riferita alle ore di lavoro effettivamente prestate.

Al datore di lavoro sono corrisposte agevolazioni commisurate come appresso:

a) nel rapporto a tempo indeterminato lire trentaduemila mensili elevate a lire sessantaquattromila mensili nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, per la durata, rispettivamente, di 18 e di 24 mesi;

b) nel rapporto di formazione, lire duecento orarie elevate a lire quattrocento nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico citato, per la durata di mesi dodici e per le ore lavorative effettivamente retribuite.

I datori di lavoro che abbiano stipulato contratti di formazione, possono, al termine di ciascun anno, realizzare nuovi rapporti della medesima specie con altri giovani, purché abbiano assunto o associato oppure assumano o associno a tempo indeterminato almeno la metà dei giovani occupati con contratto di formazione.

In ogni caso per tutti i giovani assunti a tempo indeterminato a seguito di contratto di formazione sono corrisposte le agevolazioni di cui alla lettera *a*) del presente articolo per mesi sei elevati a mesi dodici nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico citato. Tale agevolazione è ulteriormente elevata di mesi sei per ogni giovane lavoratrice assunta.

Nella ipotesi che i quattro quinti dei giovani con contratto di formazione siano assunti a tempo indeterminato o associati, le agevolazioni di cui alla lettera *a*) del presente articolo sono corrisposte per mesi nove elevati a mesi quindici nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico citato.

Art. 10.

In sede di versamento all'INPS dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, il datore di lavoro detrae l'importo delle agevolazioni previste nel precedente articolo, allegando copia dei contratti di formazione stipulati.

Ai fini del rimborso — da effettuare dallo Stato sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS — l'INPS tiene apposita evidenza contabile.

Art. 11.

Le disposizioni previste dai precedenti articoli non si applicano alle imprese impegnate in progetti di ristrutturazione e di riconversione industriale.

Art. 12.

L'ente o il datore di lavoro, presso cui il giovane frequenta il corso di formazione professionale, deve accertare la frequenza del giovane al corso stesso.

Fatta eccezione per le ipotesi previste dall'articolo 2110 del codice civile, se il giovane assunto ai sensi della presente legge non frequenta il corso di formazione professionale o, comunque, si assenta per un numero di giornate non inferiore ad un quinto di quello complessivo che è tenuto a frequentare, il contratto di

formazione si risolve a tutti gli effetti ed il giovane viene cancellato dalle liste speciali senza potervi più essere reiscritto.

Art. 13.

I datori di lavoro, all'atto della richiesta, devono dimostrare di non avere proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti per riduzione di personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

I datori di lavoro che assumono giovani iscritti nelle liste speciali, nel caso effettuino licenziamenti per riduzione di personale nel periodo in cui usufruiscono delle agevolazioni previste dalla presente legge, decadono dai benefici da questa previsti e sono tenuti a rimborsare quanto hanno percepito.

Art. 14.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, entro cinque giorni, alla sezione di collocamento competente per territorio e alla sede provinciale dell'INPS, il nominativo dei giovani che abbiano cessato il rapporto di cui al contratto di formazione.

Art. 15.

Durante l'esecuzione o alla scadenza del contratto di formazione, il datore di lavoro più richiedere alla sezione di collocamento il nulla osta all'assunzione a tempo indeterminato con la procedura prevista per i passaggi diretti e immediati di cui all'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Entro tre mesi dalla scadenza del contratto di formazione analoga facoltà spetta agli altri datori di lavoro.

Art. 16.

Le qualifiche professionali acquisite durante il servizio militare sono riconosciute a tutti gli effetti. Le certificazioni relative sono fornite dal comando o dall'ente che ha concesso la qualifica.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, è stabilita la corrispondenza delle qualifiche professionali attribuite ai sensi del presente articolo con i livelli di professionalità richiesti per l'avviamento al lavoro.

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Art. 17.

Per il periodo di applicazione della presente legge, i benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza ed assistenza sociale, sono estesi per un semestre elevato a mesi nove nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, dopo il passaggio in qualifica degli apprendisti artigiani assunti a tempo indeterminato. Gli apprendisti artigiani passati in qualifica non vengono conteggiati per anni tre nei massimali occupativi previsti dall'articolo 2, lettere *a*) e *b*), della legge 25 luglio 1956, n. 860. I suddetti massimali non sono altresì modificati per effetto delle assunzioni operate ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7, per tutta la durata in cui i relativi contratti fruiscono delle agevolazioni previste dalla presente legge.

Titolo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA AGRARIA

Art. 18.

Le regioni assumono iniziative dirette a favorire nel settore agricolo la promozione e l'incremento della cooperazione a prevalente presenza dei giovani:

a) per la messa a coltura di terre incolte ai sensi della vigente legislazione;

b) per la trasformazione di terreni demaniali o patrimoniali a tal fine concessi dai comuni, dalle comunità montane e dalle regioni;

c) per la trasformazione dei prodotti agricoli;

d) per la gestione di servizi tecnici per l'agricoltura.

Per il raggiungimento di detto obiettivo lo stanziamento che sarà operato dal CIPE ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 29 va utilizzato per incentivi a favore di cooperative che associno giovani di età fra i 18 e i 29 anni in numero non inferiore al quaranta per cento e non superiore al settanta per cento dei soci complessivi ed operino nei territori dell'area meridionale o in quelli a particolare depressione del centro-nord.

La ripartizione tra le regioni dello stanziamento di cui al comma precedente è operata sulla base dei piani specifici predisposti dalle singole regioni ai sensi dell'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 19.

Le cooperative costituite ai sensi e per i fini di cui all'articolo precedente devono presentare alla regione territorialmente competente un progetto di sviluppo dell'area agricola interessata alla ripresa della coltivazione con l'indicazione degli obiettivi, dei cicli produttivi programmati e del numero dei soci che dovrà essere comunque non eccedente rispetto alle esigenze di realizzazione del progetto di sviluppo.

La regione, sentite le associazioni nazionali cooperative giuridicamente riconosciute e territorialmente competenti, approva il progetto entro sessanta giorni dalla sua presentazione ed indica il numero massimo di soci o di dipendenti necessari per la realizzazione del progetto stesso ai fini della ammissione alle agevolazioni previste dalla presente legge.

Il progetto, approvato ai sensi del comma precedente, costituisce il presupposto necessario per la concessione delle terre incolte.

La concessione ha luogo ai sensi e secondo le modalità delle leggi vigenti.

Il controllo sulle modalità e sulla regolarità di svolgimento dei lavori, collegati alla realizzazione del progetto di sviluppo, è effettuato dalla regione territorialmente competente.

Art. 20.

Entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative agricole, costituite ai sensi dell'articolo 18 e che abbiano ottenuto la concessione di terre incolte, demaniali o patrimoniali, di cui all'articolo precedente o che eseguano progetti di trasformazione di prodotti agricoli o gestiscano servizi tecnici per l'agricoltura, hanno diritto per ogni giovane socio proveniente dalle liste speciali di cui al precedente articolo 4 ad un contributo pari a L. 50.000 mensili per la durata di mesi 24.

Il contributo è condizionato alla frequenza dei giovani ai corsi di formazione professionale promossi o autorizzati dalla regione secondo le modalità stabilite dall'articolo 8, nonché all'esito favorevole dei controlli predisposti dalla regione circa la effettiva esecuzione dei piani di trasformazione di cui al primo comma dell'articolo 19.

Art. 21.

Durante il periodo di applicazione della presente legge, le imprese agricole, singole o associate, che assumono con regolare contratto per tre anni un tecnico agricolo munito di laurea o di diploma in materie agrarie ricevono a valere sui fondi di cui al successivo articolo 29, dalla regione territorialmente competente un contributo di lire centomila mensili per la durata di un anno.

In caso di licenziamento effettuato anteriormente alla scadenza del triennio il datore di lavoro è tenuto a restituire il contributo percepito salvo che la cessazione del rapporto contrattuale non sia avvenuta per dimissioni o per giusta causa.

Art. 22.

Al fine di favorire la permanenza di forze giovanili in agricoltura, nella concessione di provvidenze economiche o di altre agevolazioni intese ad incentivare o, comunque, a favorire l'esercizio, l'impianto o lo sviluppo di aziende agricole, ivi comprese le pertinenze rustiche, le attrezzature, le scorte aziendali, previste dalle leggi dello Stato o delle regioni, deve essere riconosciuta preferenza a favore dei giovani coltivatori o coltivatrici, singoli od associati, di età dai 18 ai 29 anni, sempreché posseggano i requisiti di imprenditori a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Pari preferenza va assicurata in favore dei giovani imprenditori coltivatori che intendano tornare all'esercizio dell'attività agricola a tal uopo destinando adeguati finanziamenti sui fondi della presente legge.

Art. 23.

Per il periodo di applicazione della presente legge, le cooperative che operano nel settore agricolo e della pesca fruiscono, per ogni dipendente assunto e iscritto nella lista prevista dal precedente articolo 4, del contributo di cui al precedente articolo 9, lettera *b*). Si applicano inoltre le disposizioni, i controlli e le sanzioni stabiliti per i contratti di formazione previsti dalla presente legge.

Il contributo è condizionato alla frequenza obbligatoria dei dipendenti ai corsi di formazione professionale organizzati dalla regione.

Art. 24.

Gli incentivi disposti dalle norme di cui al presente titolo spettano alle cooperative e loro consorzi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Titolo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALMENTE UTILI

Art. 25.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e sulla base dei progetti delle amministrazioni, determina i criteri generali di intervento nei settori di cui al successivo articolo e procede alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 29 tra le amministrazioni dello Stato e le singole regioni. La quota relativa ai progetti specifici da realizzarsi nelle regioni meridionali è fissata nella misura del settanta per cento.

In particolare il CIPE stabilisce la durata di esecuzione dei progetti specifici per i vari settori di cui al successivo articolo 26 per un massimo di 24 mesi.

Art. 26.

Per il periodo di applicazione della presente legge, l'amministrazione centrale e le regioni predispongono programmi di servizi ed opere intesi a sperimentare lo svolgimento di attività alle quali, oltre al personale istituzionalmente addetto, possono essere destinati giovani in età compresa tra i 18 e i 29 anni.

I programmi si articolano in progetti specifici definiti d'intesa con i comuni o gli altri enti istituzionalmente preposti alla loro attuazione, e si possono, tra l'altro, riferire ai seguenti settori:

beni culturali ed ambientali;

patrimonio forestale, difesa del suolo e censimento delle terre incolte;

prevenzione degli incendi nei boschi;

servizi antincendi;

aggiornamento del catasto;

turismo e ricettività;

ispezione del lavoro e servizi statali dell'impiego;

servizi in materia di motorizzazione civile;

servizi in materia di trattamenti pensionistici demandati alla competenza dell'amministrazione periferica del tesoro;

carte geologiche, sismiche e delle acque;

assistenza tecnica in agricoltura e nella pesca;

sperimentazione agraria e della pesca, fitopatologia e servizio ausiliario ed esecutivo nella repressione delle frodi;

servizi di rilevanza sociale.

I comuni e le comunità montane possono presentare alla regione territorialmente competente progetti specifici di intervento nei settori indicati nel comma precedente.

I progetti riguardano la creazione, l'ammodernamento e lo sviluppo dei servizi ed opere di cui al presente articolo, prevedono le connesse attività di formazione professionale, indicano i tempi e le modalità di attuazione, il numero dei giovani da utilizzare, la spesa per le attrezzature, per il personale e per il funzionamento.

Le amministrazioni pubbliche e gli enti responsabili dell'attuazione dei progetti presentano alla sezione di collocamento competente per territorio la richiesta numerica dei giovani iscritti nella lista di cui all'articolo 4 della presente legge, da utilizzare nell'attuazione dei progetti medesimi, con la indicazione delle qualifiche richieste.

Il contratto può avere durata compresa tra un minimo di quattro e un massimo di dodici mesi, salva diversa determinazione del CIPE ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente e non può essere rinnovato.

La durata delle prestazioni oggetto del contratto deve in ogni caso non essere inferiore a venti ore settimanali.

La retribuzione delle prestazioni deve in ogni caso essere determinata in misura corrispondente al trat-

tamento economico base minimo per i dipendenti dello Stato addetti alle stesse o ad analoghe mansioni per cui è stipulato il contratto, ridotta in proporzione dell'orario di servizio prestato.

Art. 27.

L'amministrazione centrale e gli altri enti responsabili della attuazione dei progetti socialmente utili di cui all'articolo precedente possono stipulare convenzioni con cooperative di giovani iscritti nelle liste speciali di cui all'articolo 4.

La convenzione, da stipularsi nell'ambito del programma triennale e che può riguardare anche l'assolvimento di servizi socialmente utili, comporta:

a) la cancellazione dei giovani soci della cooperativa dalle liste speciali;

b) l'attribuzione per ciascun socio di un contributo mensile di L. 50.000 per la durata di mesi 12;

c) l'acquisizione del diritto del socio alla formazione professionale da conseguire mediante la frequenza ai corsi organizzati dalla regione o dagli stessi enti pubblici in rapporto alla natura del servizio prestato;

d) il rispetto delle norme previste dalla presente legge per ciò che concerne le modalità e la durata della prestazione e delle attività formative;

e) la determinazione da parte della pubblica amministrazione del numero dei soci occorrenti per la realizzazione del progetto appositamente approvato dagli organi competenti.

Gli incentivi di cui al presente articolo spettano alle cooperative in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Titolo V

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 28.

Il mancato o irregolare svolgimento delle attività formative previste dalla presente legge determina la perdita delle agevolazioni stabilite dal precedente articolo 9.

Si applica inoltre la sanzione pecuniaria da L. 500.000 a lire 10 milioni da irrogarsi in via amministrativa.

Art. 29.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, complessivamente valutato in lire 1.060 miliardi, sarà iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 90 miliardi per l'anno finanziario 1977, lire 380 miliardi per l'anno finanziario 1978, lire 320 miliardi per l'anno finanziario 1979 e lire 270 miliardi per l'anno finanziario 1980. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato potranno essere modificate le indicate ripartizioni di spesa.

All'indicato complessivo onere di lire 1.060 miliardi si provvede annualmente con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

Le somme non impegnate in un anno finanziario possono esserlo in quello successivo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il CIPE è autorizzato a ripartire per ciascun anno finanziario i fondi di cui al primo comma del presente articolo tra le amministrazioni centrali e le singole regioni, nonché tra settore pubblico e privato e fra i diversi settori produttivi, nel rispetto della riserva spettante ai territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Art. 30.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI — MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 1° giugno 1977, n. **286**.

Norme sulla sospensione e sulla decadenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 270 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dalla legge 10 novembre 1970, n. 852, è sostituito dal seguente:

« I sindaci, i presidenti delle giunte provinciali, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti ed i componenti degli organi esecutivi dei consorzi fra enti locali sono sospesi dalle funzioni quando siano condannati con sentenza di primo grado, ad una pena restrittiva della libertà personale della durata superiore a mesi sei per delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale, o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, o alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno per qualsiasi delitto non colposo.

I predetti amministratori rimangono pure sospesi finché dura lo stato detentivo quando contro di essi sia emesso ordine o mandato di cattura, o quando ne sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato ».

Art. 2.

La sospensione opera dalla data della pronuncia della condanna. Di tale pronuncia deve essere data, a cura dell'autorità giudiziaria, immediata comunicazione agli organi che hanno proceduto all'elezione.

Art. 3.

Qualora l'amministratore, sospeso in forza della presente legge, sia successivamente prosciolto con sentenza passata in giudicato la sentenza deve essere pubblicata all'albo pretorio e comunicata alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto alla elezione.

Art. 4.

L'articolo 271 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Gli amministratori che ricoprono taluna delle cariche indicate nell'articolo uno, decadono da essa di pieno diritto, quando siano condannati, con sentenza divenuta irrevocabile, per delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale, o con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, ad una pena restrittiva della libertà personale della durata superiore a sei mesi o per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno, salvo la riabilitazione ai termini di legge ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO-LEGGE 10 giugno 1977, n. **287**.

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sugli oli lubrificanti diversi da quelli bianchi sono aumentate da L. 12.400 a L. 15.000 al quintale.

Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera *D*), punto 3), e dalla lettera *F*), punto 2), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, rispettivamente, per il petrolio lampante destinato ad uso di illuminazione e di riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare direttamente come combustibile per il riscaldamento di locali e per gli altri usi ivi previsti, sono aumentate da L. 1.800 a L. 2.200 al quintale.

Le lettere *G*), *H*), *M*) ed *N*), della predetta tabella *B* sono sostituite dalle seguenti:

« G) *Oli da gas e oli combustibili speciali*:	Aliquota per quintale lire —
1) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonché per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria	3.000
2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale	100
3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati	100
4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1	100
5) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700°C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa	100
H) *Oli combustibili diversi da quelli speciali*:	
1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:	
a) densi	100
b) semifluidi	625
c) fluidi	730
d) fluidissimi	2.100
2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale	100
3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati . . .	100
4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1	100
5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione	100

	Aliquota per quintale lire
6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibro-legnosi	2.000
7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dalla Amministrazione finanziaria	2.000
8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi	35

9) le terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini della imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni.

L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi.

M) *Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali*:

1) impiegati nella preparazione di « fanghi » per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi	100

N) *Residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come « paraffina, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi) »*:

1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni	100
2) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1	100
3) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione	100
4) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa	35

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono riservati allo Stato.

Art. 2.

Gli aumenti di imposta stabiliti con il precedente art. 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono posseduti, in quantità superiore a 20 quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale.

All'uopo i possessori devono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi posseduti, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro la stessa data i soggetti obbligati alla presentazione delle denuncie devono versare alla sezione di tesoreria provinciale la differenza di imposta dovuta sulle giacenze dichiarate.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarità della denuncia e controlla che la imposta versata sia quella effettivamente dovuta. Qualora risulti corrisposta una somma inferiore a quella dovuta, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Nel caso in cui la somma versata risulti superiore a quella dovuta, il rimborso può essere effettuato, con l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministero delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre, in esenzione d'imposta di fabbricazione, prodotti petroliferi in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

Sulle somme non versate nel termine dei trenta giorni prescritto dal precedente secondo comma si applica l'interesse annuo del 12 per cento.

Art. 3.

Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui al precedente art. 2 o presenti denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito nello stesso art. 2.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — MORLINO — STAMMATI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1977
Atti di Governo, registro n. 13, *foglio n.* 13

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1977, n. 288.

Prelevamento di L. 2.935.851.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1977.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di L. 2.935.851.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1977.

Signor Presidente,

il presente provvedimento è inteso al prelevamento di lire 2.935.851.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero (cap. 3815) . . . . L. 15.000.000
(integrazione necessaria per far fronte a spese e indennità — prima non prevedibili — connesse alla partecipazione ai lavori del comitato di contatto CEE dell'Aja e del IX Congresso internazionale INTOSAI di Lima).

Ministero delle finanze:

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero (cap. 1022) . . . . » 25.000.000
(maggiori e imprescindibili esigenze connesse alla partecipazione dell'Italia ai negoziati internazionali in materia di doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio).

Ministero degli affari esteri:

Indennità di sistemazione e rimborso spese di trasferimento (cap. 1505) . . . . » 1.500.000.000
(maggiori e inderogabili esigenze connesse alla lievitazione dei prezzi ed alla svalutazione della lira).

Ministero dell'interno:

Spese di carattere riservato per la lotta alla delinquenza organizzata (cap. 2629) » 700.000.000
(maggiori ed inderogabili esigenze in relazione alla necessità di una più proficua lotta alla delinquenza organizzata).

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Compensi per lavoro straordinario al personale operaio (cap. 1018) » 45.851.000
(maggiori ed imprescindibili esigenze — prima non prevedibili — dovute a particolari e contingenti situazioni di lavoro da prestarsi in ore diurne e notturne).

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Spese di propaganda, pubblicità e mostre (cap. 4032) . . . . » 650.000.000
(impreviste maggiori esigenze in relazione alle spese per la organizzazione e la partecipazione alla Conferenza nazionale della cooperazione).

L. 2.935.851.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: STAMMATI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 23 dicembre 1976, n. 874, ed in particolare l'art. 46;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, è autorizzato il prelevamento di L. 2.935.851.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. 3815. — Indennità, ecc. per missioni all'estero . . . . L. 15.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. 1022. — Indennità, ecc. per missioni all'estero . . . . » 25.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. 1505. — Indennità di sistemazione, ecc. . . . . » 1.500.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. 2629. — Spese, ecc. per la lotta alla delinquenza, ecc. . . . . . . » 700.000.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. 1018. — Compensi ecc. al personale operaio . . . . » 45.851.000

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Cap. 4032. — Spese di propaganda, pubblicità, ecc. . . . . » 650.000.000

L. 2.935.851.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1977.

Conferma del presidente del consorzio autonomo del porto di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova, approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modifiche;

Visto il proprio decreto in data 16 dicembre 1971, con il quale è stato nominato, per il quadriennio 1971-75, presidente del consorzio autonomo del porto di Genova il prof. Giuseppe Dagnino ed è stato previsto l'ammontare dell'indennità annua della relativa carica nella misura di L. 7.200.000;

Considerato che è scaduto il termine della durata in carica del presidente predetto e che occorre, pertanto, provvedere alla nomina del nuovo presidente;

Considerata la opportunità di procedere, nella occasione, anche alla rivalutazione della indennità di carica sopra indicata;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Giuseppe Dagnino è confermato presidente del consorzio autonomo del porto di Genova per il periodo di quattro anni, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

L'ammontare dell'indennità annua per il presidente del consorzio autonomo del porto di Genova è fissata in lire novemilioni e seicentomila, al lordo delle ritenute erariali e con assorbimento di ogni altro emolumento aggiuntivo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1977

LEONE

ANDREOTTI — RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1977
Registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 95

(6288)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1977.

Scioglimento del consiglio comunale di Anguillara Veneta.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Anguillara Veneta non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per lo esercizio 1976 entro il termine di cui all'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Un primo intervento della sezione di Padova del comitato regionale di controllo fu reso necessario per la compilazione, da parte di un commissario, dello schema di bilancio in luogo della giunta municipale inadempiente.

Lo schema di bilancio, predisposto dal suddetto commissario il 7 aprile 1976 e portato all'esame del consiglio nella seduta del 4 maggio successivo, veniva approvato con 14 voti favorevoli e 2 contrari.

Ma il comitato regionale di controllo, con decisione n. 22571 del 1° luglio 1976, richiedeva all'amministrazione comunale una serie di chiarimenti su illegittime impostazioni del bilancio.

Detti chiarimenti non venivano forniti, malgrado i ripetuti solleciti e una formale diffida da parte dell'organo regionale di controllo, per cui la sezione di controllo, con provvedimento n. 574 in data 25 ottobre 1976 nominava un commissario *ad acta* che, riesaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1976, lo approvava con deliberazione n. 102 in data 27 ottobre 1976.

Al riguardo si osserva che, non essendo il consiglio comunale di Anguillara Veneta riuscito a deliberare validamente il bilancio preventivo per il 1976, anche dopo la scadenza dei termini di cui alla menzionata legge n. 964/1969 entro i quali era tenuto a provvedervi, ricorrono pienamente le condizioni previste dal comma quinto del suspecificato art. 4, agli effetti dello scioglimento del predetto consiglio comunale.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 28 gennaio 1977.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Anguillara Veneta (Padova) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dottor Pier Giorgio Trovato, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Padova.

Roma, addì 16 maggio 1977

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida il consiglio comunale di Anguillara Veneta (Padova) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1976 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 28 gennaio 1977;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Anguillara Veneta (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pier Giorgio Trovato è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1977

LEONE

COSSIGA

(6234)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1977.

Aumento della pianta organica dei segretari di alcuni uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, che ha istituito dal 1° luglio 1972 il ruolo ordinario del personale della carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, e successive modificazioni, con il quale è stato provveduto, tra l'altro, alla ripartizione dei duemilasettecentottantadue posti di organico stabiliti dalla tabella IV annessa al detto decreto presidenziale 1° giugno 1972, n. 319;

Visto l'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 314, che ha aumentato di duemiladuecentocinquanta unità il ruolo della carriera di concetto;

Visto il secondo comma del citato articolo che prevede l'attribuzione agli idonei dei concorsi indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973 dei posti previsti in aumento, previa detrazione delle aliquote riservate ai sensi degli articoli 8 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1976, con il quale sono stati assegnati all'organico dei singoli uffici milleseicento posti, riservando l'assegnazione dei residui seicentocinquanta posti ad un momento successivo dopo una più approfondita e completa valutazione delle esigenze degli uffici;

Considerato che dal contesto di tali esigenze, sono emerse nel frattempo, a seguito di un esame complessivo ed approfondito, particolari situazioni di carenza che rendono necessaria e indifferibile l'assegnazione all'organico di alcuni uffici di parte dei residui seicentocinquanta posti di cui al precedente comma;

Sentito il consiglio di amministrazione che ha espresso parere favorevole nella seduta del 24 febbraio 1977;

Decreta:

Sono assegnati ai seguenti uffici e nel numero a fianco di ciascuno di essi indicato i posti del personale della carriera di concetto previsti dall'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 314:

	Numero dei posti
Corte di cassazione	10
Corte di appello di Roma	5
Procura generale presso la corte di appello di Catania	1
Tribunali per minorenni:	
Catania	1
Salerno	1
Procure presso i tribunali per minorenni:	
Bologna	1
Uffici di sorveglianza:	
Ancona	1
Bari	1
Bologna	1
Brescia	1
Cagliari	1
Catania	1
Cuneo	1
Firenze	2
Genova	1
L'Aquila	1
Lecce	1
Messina	1
Milano	1
Napoli	1
Padova	1
Palermo	1
Perugia	1
Potenza	1
Reggio Calabria	1
Reggio Emilia	1
Roma	1
Siracusa	1
Torino	1
Venezia	1
Tribunali:	
Busto Arsizio	1
Lanusei	1
Modena	1
Modica	1
Novara	1
Rovereto	1
San Remo	1
Trapani	1
Vicenza	1
Procure della Repubblica:	
Matera	1
Milano	6
Napoli	6
Roma	8
Torino	2
Preture:	
Agordo	1
Arzignano	1
Asolo	1
Casteggio	1
Cavarzere	1
Copparo	1
Correggio	1
Ficarolo	1
Fornovo di Taro	1
Ginosa	1
Guardia Sanframondi	1
Ispica	1
Nereto	1
Oria	1
Orzinuovi	1
Palestrina	1
Portomaggiore	1
Putignano	1
Ramacca	1
Rivarolo Canavese	1
Torremaggiore	1
Valenza	1
Viadana	1
Vico del Gargano	1
Totale	100

Roma, addì 7 marzo 1977

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1977
Registro n. 12 Giustizia, foglio n. 184

(6235)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1977.

Modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato generale di 1ª categoria in Zurigo (Svizzera).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1976, n. 661, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 23 settembre 1976, con il quale viene disposta, a decorrere dal 1° aprile 1976, la soppressione del vice consolato di 1ª categoria in Lucerna (Svizzera) e la contemporanea istituzione di un consolato di 1ª categoria nella medesima località con la seguente circoscrizione territoriale: il Cantone di Lucerna, Unterwalden superiore e inferiore e Uri;

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione territoriale del consolato generale di 1ª categoria in Zurigo (Svizzera) è modificata come segue: i Cantoni di Glarona, Sciaffusa, Svitto, Zug, Zurigo.

Il presente decreto decorre dal 1° aprile 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1977

Il Ministro: FORLANI

(6187)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1977.

Modificazione alla circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'ambasciata d'Italia in La Paz (Bolivia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale n. 5466 del 2 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 15 marzo 1973, con il quale veniva istituita presso l'ambasciata d'Italia in La Paz (Bolivia) una cancelleria consolare con circoscrizione estesa al territorio dello Stato eccettuati i dipartimenti di Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro e Tarija;

Visto il decreto ministeriale n. 4943 dell'11 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 31 marzo 1976, con il quale veniva soppressa l'agenzia consolare di 2ª categoria in Tarija (Bolivia);

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'ambasciata d'Italia in La Paz (Bolivia) è modificata come segue: il territorio dello Stato, eccettuati i dipartimenti di Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca e Oruro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà decorrenza dalla data della pubblicazione stessa.

Roma, addì 21 maggio 1977

Il Ministro: FORLANI

(6185)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1977.

Revoca dell'autorizzazione a produrre autovaccini nel laboratorio di analisi e ricerche cliniche dell'ospedale S. Maria delle croci di Ravenna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 2713 in data 18 febbraio 1960 l'ospedale civile S. Maria delle croci di Ravenna fu autorizzato alla preparazione di autovaccini nel dipendente laboratorio di analisi e ricerche cliniche dell'ospedale stesso;

Vista la lettera in data 16 marzo 1977, con la quale l'ufficio del medico provinciale di Ravenna comunica che la preparazione di autovaccini presso il citato laboratorio è da tempo cessata;

Visto l'art. 186 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata all'ospedale S. Maria delle croci di Ravenna l'autorizzazione a preparare autovaccini nel dipendente laboratorio di analisi e ricerche cliniche dell'ospedale stesso concessa con decreto ministeriale n. 2713 in data 18 febbraio 1960.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà notificato in via amministrativa all'ente ospedaliero.

Roma, addì 24 maggio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(6189)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Perusia, con sede e stabilimento in Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 9 ottobre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Calzaturificio Perusia, con sede e stabilimento in Perugia, località San Sisto, con effetto dal 1° gennaio 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Perusia, con sede e stabilimento in Perugia, località San Sisto, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6162)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Perusia, con sede e stabilimento in Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 9 ottobre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Calzaturificio Perusia, con sede e stabilimento in Perugia, località San Sisto, con effetto dal 1° gennaio 1975;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Perusia, con sede e stabilimento in Perugia, località San Sisto, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6163)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1977.

Autorizzazione alla visita sanitaria in via continuativa, a titolo temporaneo e sperimentale, dei prodotti ittici di importazione presso la dogana di Porto Santo Stefano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 328 del 30 dicembre 1970, integrato dal decreto interministeriale 20 febbraio 1974 (*Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 16 settembre 1974) relativo ai posti di confine, porti, aeroporti e dogana interna aperti al traffico internazionale degli animali e dei prodotti di origine animale;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 16 maggio 1974, mediante il quale è stato stabilito a quali veterinari debbono essere affidati i servizi nei posti di confine, nei porti, negli aeroporti e nelle dogane interne;

Vista la corrispondenza, intercorsa durante il periodo 1975-77 con l'amministrazione comunale e la comunità montana di Monte Argentario nonché con la prefettura, l'amministrazione provinciale, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'ufficio veterinario provinciale di Grosseto, concernente l'inclusione del porto di Porto Santo Stefano nell'elenco dei posti di frontiera allegato al sopra citato decreto interministeriale;

Vista in particolare, l'istanza n. 16667 in data 7 dicembre 1976, con la quale il comune di Monte Argentario ha deliberato d'intesa con gli enti ed organismi interessati, di chiedere che il porto di Porto Santo Stefano venga aperto al solo traffico internazionale di prodotti di origine animale;

Ritenute valide le argomentazioni di ordine economico-commerciale addotte dagli enti ed organismi interessati a sostegno della opportunità che la visita sanitaria venga consentita presso il porto di Porto Santo Stefano limitatamente però ai prodotti ittici in importazione;

Ritenuto tuttavia necessario, allo scopo di acquisire sulla questione ulteriori elementi di giudizio, di stabilire un periodo sperimentale durante il quale gli enti responsabili interessati dovranno portare a termine l'allestimento nell'ambito portuale degli impianti e delle attrezzature di interesse veterinario, la cui realizzazione è pregiudiziale per la definitiva abilitazione del porto di Porto Santo Stefano al tipo di traffico richiesto;

Ritenuto per ora di consentire, per le carenze infrastrutturali esistenti, il solo traffico dei prodotti alimentari della pesca freschi, refrigerati o congelati in importazione dall'estero;

Vista la nota senza numero pervenuta in data 19 marzo 1977, con la quale il veterinario comunale di Monte Argentario dichiara la propria piena disponibilità ad assumere l'incarico di veterinario di confine presso la dogana di Porto Santo Stefano;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del citato decreto 20 novembre 1970, può essere autorizzata, a titolo sperimentale e temporaneo, la visita sanitaria in via continuativa in posti di frontiera non contemplati nell'elenco allegato al decreto stesso e ciò al fine della loro inclusione nel detto elenco;

Decreta:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione è autorizzata, in via continuativa ed a titolo sperimentale, presso la dogana di Porto Santo Stefano, la visita sanitaria limitatamente ai prodotti alimentari della pesca freschi, refrigerati o congelati in importazione.

Art. 2.

Salvo ogni ulteriore diversa determinazione l'esecuzione della visita sanitaria di cui al precedente art. 1, è affidata, sotto la vigilanza dell'ufficio veterinario di porto di Livorno, al veterinario comunale di Monte Argentario che assume, nella circostanza, la qualifica di veterinario di confine.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 27 maggio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(6237)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1977.

Sostituzione di un membro del comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1417, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche e, in particolare, l'art. 10 della legge medesima concernente la composizione e la nomina del comitato direttivo dell'Ente predetto;

Vista la nota con la quale l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche ha comunicato che la sig.ra Tosca Bagni, membro del comitato direttivo in qualità di rappresentante delle iscritte, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Visto che, ai sensi del precitato art. 10 della legge 16 agosto 1962, n. 1417, i membri elettivi del comitato direttivo che nel corso del triennio di durata dell'organo decadano dalla carica per qualsiasi motivo sono sostituiti con il rappresentante che nell'ultima elezione seguiva immediatamente nella graduatoria dei voti i componenti eletti;

Visto l'esito delle elezioni dei rappresentanti delle iscritte nel comitato direttivo da parte del consiglio nazionale dell'ente svoltesi il 31 ottobre 1974;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione della sig.ra Tosca Bagni;

Decreta:

La sig.ra Concetta Zeni è nominata membro del comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche in qualità di rappresentante delle iscritte ed in sostituzione della sig.ra Tosca Bagni, dimissionaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6174)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Faema, in Milano, stabilimento di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Faema di Milano, stabilimento di Milano, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Faema di Milano, stabilimento di Milano, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6167)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Gencom - Generale commissionaria S.r.l., in Prato.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Gencom - Generale commissionaria S.r.l. di Prato, ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 53.674.667 di cui al mod. *B*-Import numero 4286952 rilasciato in data 30 dicembre 1975 dalla Banca nazionale del lavoro di Prato, per l'importazione di macchinari tessili di origine e provenienza U.R.S.S., del valore complessivo di Lit. 87.040.000;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Pavia in due riprese il 4 marzo ed il 5 marzo 1976, con ritardi, quindi, di giorni quattro e cinque rispetto al termine di validità dell'impegno valutario in questione e limitatamente al controvalore di lire 43.520.000, mentre il residuo importo di Lit. 10.154.667 era relativo al parziale pagamento anticipato di una precedente importazione avvenuta con mod. *A*-Import numero 1575399 del 21 aprile 1975;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 951358 del 1° marzo 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta non possono neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima; infatti le giustificazioni addotte relative ad asserite difficoltà di trasporto ferroviario in Italia non sembrano pertinenti in quanto la merce è arrivata presso la dogana di Pavia fin dall'8 marzo 1975, circa un anno prima dell'avvenuto sdoganamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Gencom - Generale commissionaria S.r.l. di Prato, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Prato, nella misura del 5 % di Lit. 43.520.000, quale importo parziale del mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(6183)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 4 febbraio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo, con effetto dal 1° marzo 1975;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che permane nella provincia la crisi economica di cui al summenzionato decreto interministeriale;

Vista la proposta favorevole dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Roma, addì 30 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6158)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Quattordici Geri, in Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 29 gennaio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Quattordici Geri, con sede in Savona, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Savona;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quattordici Geri, con sede in Savona, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6169)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ricci & C., con sede e stabilimento in Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 31 marzo 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ricci & C., con sede e stabilimento in Alessandria, con effetto dal 1° luglio 1975;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ricci & C., con sede e stabilimento in Alessandria, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6165)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalla S.p.a. S.G.S. - Ates componenti elettronici, stabilimento di Catania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. S.G.S. - Ates componenti elettronici, stabilimento di Catania, con effetto dal 23 febbraio 1976;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.G.S. - Ates componenti elettronici, stabilimento di Catania, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1977.

Il Ministro: ANSELMI

(6164)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663), relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche, nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco della sottoindicata provincia e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, previste dall'art. 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364;

Piacenza - piogge alluvionali verificatesi nei giorni 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 febbraio 1977:

comune di Coli per le località Braschi, Corte, Magrini, Boioli, Peveri, Bradaglione, Poggiolo, Mazzucchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1977

Il Ministro: MARCORA

(6015)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalla S.p.a. Nuova Bianchi, in Milano, stabilimento di Zingonia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 28 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Bianchi, con sede in Milano, stabilimento di Zingonia, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Bianchi, con sede in Milano, stabilimento di Zingonia, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6168)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 4 febbraio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo con effetto dal 1° marzo 1975;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del pecedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 4 febbraio 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 31 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6159)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto Medicamenta, in Milano, stabilimento di Origgio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 14 settembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Istituto Medicamenta, con sede in Milano, stabilimento di Origgio (Varese), con effetto dal 16 marzo 1976;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto Medicamenta, con sede in Milano, stabilimento di Origgio (Varese), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6166)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quattro Geri, in San Giorgio a Cremano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 28 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Quattro Geri, con sede in San Giorgio a Cremano (Napoli), con effetto dal 1° ottobre 1976;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quattro Geri, con sede in San Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6172)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Diciassette Geri, stabilimento di Zingonia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 14 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Diciassette Geri, stabilimento di Zingonia (Bergamo), con effetto dal 1° ottobre 1976;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Diciassette Geri, stabilimento di Zingonia (Bergamo), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6173)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.S., in Milano, stabilimento di Canonica d'Adda.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 1° febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.C.S., con sede legale in Milano, stabilimento di Canonica d'Adda (Bergamo), con effetto dal 10 maggio 1976;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.S., con sede legale in Milano, stabilimento di Canonica d'Adda (Bergamo), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6170)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramiche partenopee di Santa Maria La Bruna, in Torre del Greco.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ceramiche partenopee di Santa Maria La Bruna, di Torre del Greco (Napoli), con effetto dal 1° giugno 1976;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramiche partenopee di Santa Maria La Bruna, di Torre del Greco (Napoli), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6171)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1977.

Variazione della ragione normale di sconto presso la Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto del 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 24 giugno 1975;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 2 ottobre 1976;

Sentita la Banca d'Italia;

Determina:

Art. 1.

A decorrere dal 13 giugno 1977 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 15 % al 13 %, mentre resta invariata nella misura del 3 % la maggiorazione prevista dal decreto ministeriale 20 giugno 1975.

Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia resta invariata nella misura del 7%. Resta altresì invariata nella misura dell'1 % la ragione dello sconto, presso la Banca d'Italia, per le operazioni relative a cambiali rivenienti dal finanziamento delle cessate gestioni di ammasso grano e di altri prodotti agricoli e delle campagne di commercializzazione del grano 1962-63 e 1963-64.

Art. 2.

A decorrere dal 13 giugno 1977 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia è variata del 15% al 13 per cento.

Le maggiorazioni previste per le operazioni di anticipazione a scadenza fissa continueranno ad essere applicate secondo i criteri appresso indicati:

ove un'azienda di credito ricorre ad un'operazione di anticipazione a scadenza fissa, prima che siano trascorsi novanta giorni dall'inizio di una precedente operazione, verrà applicata una maggiorazione del 3% in aggiunta al tasso base; la maggiorazione sarà del 2% e dell'1% qualora detto intervallo sia superiore rispettivamente a novanta e centoventi giorni.

Non verranno applicate maggiorazioni se l'intervallo sarà superiore ai centocinquanta giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1977

Il Ministro: STAMMATI

(6148)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 27/1977. Adeguamento dei prezzi di taluni prodotti petroliferi in relazione ad intervenute modifiche di aliquote fiscali.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 287;

Visto il provvedimento adottato dalla giunta del C.I.P. n. 3/1977 in data 7 febbraio 1977, ratificato dal C.I.P. con provvedimento n. 6/1977 del 16 febbraio 1977 ed il provvedimento n. 19/1977 in data 8 aprile 1977 adottato dal Presidente delegato del C.I.P.;

Considerata la necessità di adeguare i prezzi di taluni prodotti petroliferi in relazione alle intervenute modificazioni degli oneri fiscali gravanti sui prodotti stessi;

Delibera:

I prezzi dei prodotti per il riscaldamento e per usi industriali previsti dalla lettera *E*, punto *a*), del provvedimento C.I.P. n. 3/1977 in data 7 febbraio 1977, modificati con provvedimento del Presidente delegato del C.I.P. n. 19/1977 in data 8 aprile 1977, di cui alle premesse sono fissati come segue:

a) Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero, IVA esclusa:

		Petrolio	Gasolio	Olio combustibile viscosità a 50°C: Fluido sup. a 3° E fino a 5° E	Semifluido sup. a 5° E fino a 7° E	Denso sup. a 7° E	Denso B.T.Z. zolfo inf. 1%
a.1) I.F. compresa	L./tonn.	133.000	130.650	93.650	89.750	76.450	82.450
a.2) I.F. esclusa	»	111.000	108.650	86.350	83.500	75.450	81.450
a.3) A grossisti titolari di deposito I.F. compresa	»	132.350	129.700	93.000	89.100	75.800	81.800
a.4) A grossisti titolari di deposito per ritiri annui dallo stesso fornitore I.F. compresa:							
superiori a 10.000 tonn. fino a 30.000 tonn.	»	132.000	129.350	92.650	89.100	75.450	81.450
superiori a 30.000 tonn. fino a 100.000 tonn.	»	132.000	128.850	92.300	89.100	75.350	81.350
superiori a 100.000 tonn.	»	132.000	128.550	92.300	89.100	75.250	81.250

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
DONAT-CATTIN

(6447)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di letteratura latina (base) e di storia del risorgimento presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma sono vacanti le seguenti cattedre:

1) letteratura latina (base);
2) storia del risorgimento.

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6136)

Vacanza di una cattedra di lingua e letteratura inglese presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna è vacante una cattedra di lingua e letteratura inglese, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblioazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6137)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Ferriere

Con decreto 3 dicembre 1976, n. 2019, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in sinistra del torrente Nure in comune di Ferriere (Piacenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 73, mappale 61, della superficie di Ha 0.16.40 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 1° giugno 1971 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(6051)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A 353 del 24 maggio 1977 relativa all'I.V.A., rappresentanti in Italia di soggetti non residenti, art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti senza stabile organizzazione.

(6195)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cinquantasei società cooperative

Con decreto ministeriale 6 maggio 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edificatrice Monica, soc. coop. a r.l., in Ferrara, costituita per rogito Sotgiu in data 12 aprile 1963, rep. n. 46878, reg. soc. n. 2361;

2) società cooperativa di produzione e lavoro C.A.V.A. - Consorzio acquisti e vendite artigiani, soc. a r.l., in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 5 febbraio 1962, rep. n. 17452, reg. soc. n. 4414;

3) società cooperativa trasporti U.L.C. - Unione lavoratori Collecchio, soc. a r.l., in Collecchio (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 2 luglio 1945, reg. soc. n. 2030;

4) società cooperativa trasporti di Colorno, soc. coop. a r.l., in Colorno (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 4 luglio 1945, rep. n. 8186/4983, reg. soc. n. 2054;

5) società cooperativa autotrasporti di S. Michele di Tiorre, soc. coop. a r.l., in S. Michele di Tiorre di Felino (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 1° ottobre 1945, repertorio n. 45, reg. soc. n. 2163;

6) società cooperativa trasporti di Mezzani, soc. coop. a r.l., in Mezzani (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 12 settembre 1945, rep. n. 8406, reg. soc. n. 2106;

7) società cooperativa autotrasporti di Isola di Palanzano, soc. coop. a r.l., in Isola di Palanzano (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 15 ottobre 1945, rep. n. 8543, reg. soc. n. 2144;

8) società cooperativa consumo Castellaro, soc. coop. a r.l., in Castellaro di Pellegrino Parmense (Parma), costituita per rogito Sozzi in data 5 settembre 1945, rep. n. 4154/1507, registro soc. n. 2175;

9) società cooperativa Chira, soc. coop. a r.l., in Salsomaggiore (Parma), costituita per rogito Sozzi in data 27 giugno 1945, rep. n. 4075/1467, reg. soc. n. 2074;

10) società cooperativa di produzione e lavoro Falegnami di Sorbolo Florio Benassi, soc. coop. a r.l., in Sorbolo (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 2 ottobre 1945, rep. n. 49, reg. soc. n. 2162;

11) società cooperativa autotrasporti Reduci e Partigiani di S. Polo di Torrile, soc. coop. a r.l., in S. Polo di Torrile (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 3 ottobre 1945, rep. n. 51, reg. soc. n. 2140;

12) società cooperativa autotrasporti di Varsi, soc. coop. a r.l., in Varsi (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 18 settembre 1945, rep. n. 8438, reg. soc. n. 2111;

13) società cooperativa autotrasporti di Vigatto, società coop. a r.l., in Vigatto (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 11 ottobre 1945, rep. n. 60, reg. soc. n. 2143;

14) società cooperativa edilizia Il Perale, soc. coop. a r.l., in Porto Santo Stefano di Monte Argentario (Grosseto), costituita per rogito Galgani in data 8 novembre 1972, rep. numero 20735, reg. soc. n. 1886;

15) società cooperativa edilizia Domus Modesta, società coop. a r.l., in Perugia, costituita per rogito Perrotta in data 25 marzo 1958, rep. n. 8495, reg. soc. n. 2487;

16) società cooperativa agricola fra Produttori agricoli di Porziano, soc. coop. a r.l., in Porziano di Assisi (Perugia), costituita per rogito Di Fabio in data 24 marzo 1962, rep. numero 1163, reg. soc. n. 2788;

17) società cooperativa edilizia Casa Nostra, soc. cooperativa a r.l., in Assisi (Perugia), costituita per rogito Costanzi in data 12 novembre 1953, rep. n. 18748, reg. soc. n. 2188;

18) società cooperativa agricola Produttori carne Alta Umbria, soc. coop. a r.l., in Città di Castello (Perugia), costituita per rogito Pesole in data 6 marzo 1965, rep. n. 24780, reg. soc. n. 3335;

19) società cooperativa agricola Annifo, soc. coop. a r.l., in Annifo di Foligno (Perugia), costituita per rogito Petrucci in data 31 ottobre 1961, rep. n. 52845, reg. soc. n. 2830;

20) società cooperativa edilizia Spes, soc. coop. a r.l., in Foligno (Perugia), costituita per rogito Morini in data 7 maggio 1965, rep. n. 33383, reg. soc. n. 3361;

21) società cooperativa di produzione e lavoro SAR, società coop. a r.l., in Spello (Perugia), costituita per rogito Morini in data 14 agosto 1958, rep. n. 19764, reg. soc. n. 2513;

22) società cooperativa di produzione e lavoro Costruzioni elettroniche, soc. coop. a r.l., in Todi (Perugia), costituita per rogito Mari Cesarini in data 4 marzo 1966, rep. numero 14029, reg. soc. n. 3430;

23) società cooperativa scaricatori Stazione di Umbertide, soc. coop. a r.l., in Umbertide (Perugia), costituita per rogito Zampa in data 16 ottobre 1948, rep. n. 10421, reg. società n. 1692;

24) società cooperativa di produzione e lavoro F.A.P.A.S. - Fotografi artigiani professionisti acquisti Salerno, soc. coop. a r.l., in Salerno, costituita per rogito Liquori in data 16 dicembre 1969, rep. n. 89, reg. soc. n. 5241;

25) società cooperativa di produzione e lavoro La Rinascente, soc. coop. a r.l., in Sava di Baronissi (Salerno), costituita per rogito Pisani in data 18 gennaio 1960, rep. n. 18204, reg. soc. n. 2971;

26) società cooperativa di produzione e lavoro Fonderie Irno, soc. coop. a r.l., in Baronissi (Salerno), costituita per rogito Gentile in data 31 gennaio 1974, rep. n. 10724, reg. società n. 5363/6443;

27) società cooperativa agricola Giuseppe Mazzini, società coop. a r.l., in Castelcivita (Salerno), costituita per rogito Zonzi in data 15 marzo 1947, rep. n. 3753, reg. soc. n. 1879;

28) società cooperativa edilizia La Fiorita, soc. coop. a r.l., in Scafati (Salerno), costituita per rogito Calabrese in data 19 febbraio 1967, rep. n. 102151, reg. soc. n. 3947/5062;

29) società cooperativa di consumo fra dettaglianti a posto fisso « Usconio », soc. coop. a r.l., in Guglionesi (Campobasso), costituita per rogito Di Prospero in data 1° settembre 1971, rep. n. 1178, reg. soc. n. 321;

30) società cooperativa agricola Saliceti, soc. coop. a r.l., in Guglionesi (Campobasso), costituita per rogito Macchiagodene in data 27 maggio 1962, rep. n. 2199, reg. soc. n. 197;

31) società cooperativa edilizia Adriatica, soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Nicchi in data 16 marzo 1965, rep. n. 6008, reg. soc. n. 5428;

32) società cooperativa agricola Karpozoo, soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Fedele in data 31 ottobre 1964, rep. n. 33788, reg. soc. n. 5396;

33) società cooperativa agricola Ortofrutticola pugliese, soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Carbone in data 2 febbraio 1952, rep. n. 13756, reg. soc. n. 3586;

34) società cooperativa edilizia Bellavista fra dipendenti comunali di Bari, soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Cotugno in data 31 ottobre 1963, rep. n. 65941, reg. soc. n. 5181;

35) società cooperativa di produzione e lavoro La Sociale, soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Fornaro in data 22 luglio 1953, rep. n. 29438, reg. soc. n. 3727;

36) società cooperativa agricola Consorzio interprovinciale aclista coop. agricole « Consiaca », soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Polizzi in data 3 aprile 1960, rep. n. 3288, reg. soc. n. 4605;

37) società cooperativa di produzione e lavoro Bisceglie, soc. coop. a r.l., in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Monetti in data 29 novembre 1948, rep. n. 14996, reg. soc. n. 1227;

38) società cooperativa di produzione e lavoro Filippo Turati, soc. coop. a r.l., in Canosa (Bari), costituita per rogito De Corato in data 15 gennaio 1948, rep. n. 7099, reg. soc. n. 1182;

39) società cooperativa di produzione e lavoro fra muratori provetti, soc. coop. a r.l., in Canosa (Bari), costituita per rogito De Corato in data 30 agosto 1946, rep. n. 5980, reg. soc. n. 1076;

40) società cooperativa edilizia Edilfamiglia fra capi di famiglie numerose, soc. coop. a r.l., in Canosa (Bari), costituita per rogito Coppola in data 22 novembre 1966, rep. n. 8361, reg. soc. n. 2170;

41) società cooperativa di produzione e lavoro Facchini, soc. coop. a r.l., in Grumo Appula (Bari), costituita per rogito Trerotoli in data 14 settembre 1947, rep. n. 5518, reg. soc. n. 3075;

42) società cooperativa di produzione e lavoro Libertas, soc. coop. a r.l., in Spinazzola (Bari), costituita per rogito Pansini in data 30 giugno 1948, rep. n. 6250, reg. soc. n. 1210;

43) societa cooperativa edilizia Letizia, soc. coop. a r.l., in Matera, costituita per rogito Lo Nigro in data 5 luglio 1965, rep. n. 40482, reg soc. n. 21/65;

44) società cooperativa di produzione e lavoro Fedeltà e Progresso, soc. coop. a r.l., in Ferrandina (Matera), costituita per rogito Arleo in data 8 aprile 1966, rep. n. 10234, reg. società n. 10/66;

45) società cooperativa edilizia Progresso, soc. coop. a r.l., in Irsina (Matera), costituita per rogito Barile in data 14 novembre 1962, rep. n. 14881, reg. soc. n. 2/63;

46) società cooperativa agricola La terra, soc. coop. a r.l., in Irsina (Matera), costituita per rogito Barile in data 15 ottobre 1946, rep. n. 2493, reg. soc. n. 31/1946;

47) società cooperativa di produzione e lavoro Flora, società coop. a r.l., in Pisticci (Matera), costituita per rogito Laporta in data 27 novembre 1970, rep. n. 7699, reg. soc. n. 3/71;

48) società cooperativa edilizia 24 ottobre 1954, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Angrisano in data 27 ottobre 1954, rep. n. 8009, reg. soc. n. 515/54;

49) società cooperativa edilizia San Gaetano, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Chieffi in data 19 ottobre 1963, rep. n. 56401, reg. soc. n. 729/63;

50) società cooperativa edilizia Dimora (S.A.C.E.D.), società coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Monda in data 13 aprile 1948, rep. n. 17970, reg. soc. n. 264;

51) società cooperativa edilizia Nuova Bagnoli, soc. cooperativa a r.l., in Bagnoli di Napoli, costituita per rogito Fusco in data 29 aprile 1965, rep. n. 27245, reg. soc. n. 392;

52) società cooperativa edilizia C.E.I.T.A. - Coop. edilizia impiegati tasse affari, soc. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Monda in data 9 maggio 1947, rep. n. 15001, reg. società n. 539/1947;

53) società cooperativa di produzione e lavoro Rivincita Decima, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Squillaci in data 25 agosto 1958, rep. n. 10421, reg. soc. n. 533/1958;

54) società cooperativa edilizia La Rondinella, soc. cooperativa a r.l., in Napoli, costituita per rogito Rodriguez in data 30 luglio 1962, rep. n. 89276, reg. soc. n. 565/1962;

55) società cooperativa edilizia Edelweiss, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Mustilli in data 29 settembre 1953, rep. n. 11985, reg. soc. n. 471/1953;

56) società cooperativa edilizia Celere, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Viparelli in data 24 settembre 1964, rep. n. 99751, reg. soc. n. 694/1964.

(5939)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 109

Corso dei cambi del 7 giugno 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	885,40	885,40	885,50	885,40	885,40	885,40	875,50	885,40	885,40	885,40
Dollaro canadese	838,40	838,40	839,50	838,40	839,50	838,45	838,55	838,40	838,40	838,40
Franco svizzero	355,86	355,86	355,90	355,86	356 —	355,85	356,03	355,86	355,86	355,86
Corona danese	146,69	146,69	146,70	146,69	146,65	146,70	146,70	146,69	146,69	146,69
Corona norvegese	168,09	168,09	168,20	168,09	168,10	168,10	168,16	168,09	168,09	168,09
Corona svedese	200,80	200,80	200,80	200,80	200,75	200,80	200,84	200,80	200,80	200,80
Fiorino olandese	358,85	358,85	358,80	358,85	358,90	358,90	358,91	358,85	358,85	358,85
Franco belga	24,53	24,53	24,54	24,53	24,54	24,52	24,535	24,53	24,53	24,53
Franco francese	178,97	178,97	178,95	178,97	179 —	178,98	179,02	178,97	178,97	178,97
Lira sterlina	1522,05	1522,05	1521,80	1522,05	1521,60	1522,10	1522,30	1522,05	1522,05	1522,05
Marco germanico	375,165	375,165	375,30	375,165	375,30	375,15	375,19	375,165	375,165	375,165
Scellino austriaco	52,667	52,667	52,68	52,667	52,66	52,65	52,675	52,667	52,667	52,667
Escudo portoghese	22,97	22,97	22,88	22,97	22,88	22,97	22,88	22,97	22,97	22,97
Peseta spagnola	12,815	12,815	12,8225	12,815	12,82	12,82	12,824	12,815	12,815	12,815
Yen giapponese	3,216	3,216	3,2175	3,216	3,20	3,21	3,216	3,216	3,216	3,216

Media dei titoli del 7 giugno 1977

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	80,625
Redimibile 3,50% 1934	99,300
» 3,50% (Ricostruzione)	88,050
» 5% (Ricostruzione)	99,125
» 5% (Riforma fondiaria)	98,175
» 5% (Città di Trieste)	91,925
» 5% (Beni esteri)	91,650
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	78,350
» 5,50% » » 1968-83	79,875
» 5,50% » » 1969-84	75,175
» 6% » » 1970-85	77,700
» 6% » » 1971-86	76,025
» 6% » » 1972-87	74,750
» 9% » » 1975-90	82,775
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	83,950
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,90
» » » 5,50% 1977	100,50
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1978	92,725
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	87,725
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	81,150
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	76,075
» poliennali 7% 1978	94,225
» » 9% 1979 (1ª emissione)	90,675
» » 9% 1979 (2ª emissione)	89,250
» » 9% 1980	87,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 giugno 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	885,45
Dollaro canadese	838,475
Franco svizzero	355,945
Corona danese	146,695
Corona norvegese	168,125
Corona svedese	200,820
Fiorino olandese	358,90
Franco belga	24,532
Franco francese	178,995
Lira sterlina	1522,175
Marco germanico	375,177
Scellino austriaco	52,666
Escudo portoghese	22,925
Peseta spagnola	12,819
Yen giapponese	3,216

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 110

Corso dei cambi dell'8 giugno 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	885,35	885,35	885,30	885,35	885,35	885,35	885,35	885,35	885,35	885,36
Dollaro canadese	839 —	839 —	839 —	839 —	839,15	839 —	839 —	839 —	839 —	839 —
Franco svizzero	355,48	355,48	355,70	355,48	355,70	355,50	355,48	355,48	355,48	355,50
Corona danese	146,63	146,63	146,55	146,63	146,60	146,62	146,63	146,63	146,63	146,65
Corona norvegese	167,96	167,96	168 —	167,96	168 —	167,95	167,96	167,96	167,96	167,95
Corona svedese	200,45	200,45	200,400	200,45	200,10	200,48	200,45	200,45	200,45	200,45
Fiorino olandese	358,49	358,49	358,60	358,49	358,55	358,48	358,49	358,49	358,49	358,50
Franco belga	24,547	24,547	24,56	24,547	24,54	24,55	24,547	24,547	24,547	24,55
Franco francese	179,04	179,04	179 —	179,04	179,10	179,05	179,04	179,04	179,04	179 —
Lira sterlina	1522 —	1522 —	1522 —	1522 —	1521,80	1522,10	1522 —	1522 —	1522 —	1522 —
Marco germanico	375,38	375,38	375,45	375,38	375,35	375,40	375,38	375,38	375,38	375,40
Scellino austriaco	52,675	52,675	52,68	52,675	52,68	52,68	52,675	52,675	52,675	52,65
Escudo portoghese	22,90	22,90	22,88	22,90	22,87	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90
Peseta spagnola	12,81	12,81	12,81	12,81	12,79	12,82	12,81	12,81	12,81	12,80
Yen giapponese	3,226	3,226	3,23	3,226	3,22	3,22	3,226	3,226	3,226	3,20

Media dei titoli dell'8 giugno 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	80,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,300
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,050
» 5 % (Ricostruzione)	99,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	98,175
» 5 % (Città di Trieste)	91,925
» 5 % (Beni esteri)	91,650
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,350
» 5,50 % » » 1968-83	79,875
» 5,50 % » » 1969-84	75,175
» 6 % » » 1970-85	77,700
» 6 % » » 1971-86	76,025
» 6 % » » 1972-87	74,750
» 9 % » » 1975-90	82,775
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	83,950
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	92,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,725
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,150
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,(75
» poliennali 7 % 1978	94,225
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,675
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,250
» » 9 % 1980	87,659

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 giugno 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	885,35
Dollaro canadese	839 —
Franco svizzero	355,595
Corona danese	146,645
Corona norvegese	167,96
Corona svedese	200,485
Fiorino olandese	358,47
Franco belga	24,543
Franco francese	179,075
Lira sterlina	1522,05
Marco germanico	375,405
Scellino austriaco	52,675
Escudo portoghese	22,90
Peseta spagnola	12,808
Yen giapponese	3,223

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Acireale, di 2ª categoria, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 20 maggio 1977, tenuta dal comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Acireale, di 2ª categoria, in Acireale (Catania), in liquidazione coatta, l'avvocato Vincenza Caruso è stata nominata presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(6058)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana « Giuseppe Toniolo », società cooperativa a responsabilità limitata, in Genzano.

Si dà notizia che — ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni — in data 6 aprile 1977 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria alla quale venne sottoposta la Cassa rurale ed artigiana « Giuseppe Toniolo », società cooperativa a responsabilità limitata, in Genzano (Roma), disposta con decreto del Ministro per il tesoro 10 ottobre 1975 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 27 ottobre 1975) e prorogata con decreto 7 ottobre 1976 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 22 ottobre 1976).

(5803)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile per coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva dei coadiutori del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia del servizio permanente effettivo.

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni trentatre posti di coadiutore, 2ª classe di stipendio, parametro 133, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 1500 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti ad accettare qualsiasi destinazione.

Saranno considerate presentate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963 direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alle Aeroregioni o a Marinavia o a Centrosegraereo che a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa Direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonchè per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (2ª classe) della qualifica di coadiutore (parametro 133), l'eventuale differenza, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 26 maggio 1977

p. *Il Ministro*: PASTORINO

Elenco notizie

Grado, cognome e nome e matricola . . . . . .
. . . . se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . .
Data e luogo di nascita . . . .
Data di arruolamento nel Corpo . . . .
Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . .
. . . .
Data conseguimento pensione vitalizia . . . . . .
Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) . . . .
Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato . . . .
Eventuali sedi di gradimento . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Visto del comando . . . . . .

(6061)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 31 marzo 1977, concernente il concorso per l'ammissione di duecentonovantatre allievi al primo anno del 159° corso dell'Accademia militare di Modena per l'anno accademico 1977-78, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 9 maggio 1977, all'art. 6, quart'ultima riga, dove è scritto: « ... *chiamati* », leggasi: « ... *eliminati* ».

(5954)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Concorso a posti di medico ed ostetrica condotti vacanti nella provincia di Catania

Il medico provinciale rende noto che con decreto 26 maggio 1977, n. 4024, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per i seguenti posti di medico ed ostetrica condotti vacanti al 30 novembre 1976 nella provincia di Catania.

A) *Condotte mediche*:

comuni di Catania (condotte 7, 14, 16, 23), Milo e Palagonia.

B) *Condotte ostetriche*:

comuni di: 1) Castel di Iudica; 2) Giarre; 3) Palagonia; 4) Raddusa; 5) Trecastagni; 6) Tremestieri Etneo.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione e dei documenti, che dovranno essere inviati e presentati all'ufficio medico provinciale di Catania, corso Sicilia, 24, è fissato alle ore 14 del giorno 15 settembre 1977.

(6265)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Ancona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 4985 in data 13 dicembre 1974, con il quale veniva bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario dei comuni di Arcevia, Chiaravalle e Fabriano;

Visto il proprio precedente decreto n. 3436 in data 29 settembre 1976, con il quale si provvedeva alla nomina della commissione giudicatrice;

Visti i verbali dei lavori della commissione stessa relativi a tutte le operazioni concorsuali;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso in premesse:

1. Cesaretti Dino.

Ancona, addì 20 maggio 1977

Il medico provinciale: PAOLUCCI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 2803 in data 20 maggio 1977, con il quale veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario dei comuni di Arcevia, Chiaravalle e Fabriano;

Visto l'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1974, n. 2;

Decreta:

Il dott. Dino Cesaretti è nominato ufficiale sanitario del comune di Chiaravalle.

Il sindaco del comune di Chiaravalle è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ancona, addì 20 maggio 1977

Il medico provinciale: PAOLUCCI

(6092)

OSPEDALE « MAREMMA » DI CAMPIGLIA MARITTIMA

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Campiglia Marittima (Livorno).

(6224)

OSPEDALE « S. MARTINO » DI ORISTANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore di farmacia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Oristano.

(6220)

OSPEDALE « A. CARDARELLI » DI CAMPOBASSO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente radiologo;

un posto di assistente ortopedico;

un posto di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Campobasso.

(6222)

OSPEDALE « RUFFINI - S. BIAGIO » DI FINALE LIGURE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Finale Ligure (Savona).

(6223)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di medicina nucleare.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di medicina nucleare (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(6215)

OSPEDALI DI ROMANO DI LOMBARDIA E MARTINENGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Romano di Lombardia (Bergamo).

(6216)

OSPEDALE « S. SALVATORE » DI CORRIDONIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente della sezione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Corridonia (Macerata).

(6277)

RIUNITI OSPEDALI « S. GIOVANNI BATTISTA E DELL'UNIONE » DEL COMPRENSORIO DI FOLIGNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del centro trasfusionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 giugno 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foligno (Perugia).

(6221)

OSPEDALE DI LUNGRO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto della divisione di chirurgia;

un posto di primario e un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente della sezione di pediatria;

un posto di aiuto della sezione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto della divisione di medicina;

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Lungro (Cosenza).

(6279)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI ANCONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di malattie infettive;

un posto di assistente della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(6280)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « C. FORLANINI » DI ROMA

Concorso a quattro posti di assistente ortopedico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Roma.

(6281)

OSPEDALE « S. CARLO » DI POTENZA

Concorso ad un posto di aiuto ortopedico-traumatologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ortopedico-traumatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (divisione del personale) dell'ente in Potenza.

(6275)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « C. ZONCHELLO » DI NUORO

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Nuoro.

(6219)

CIVICO OSPEDALE DI CASALPUSTERLENGO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Casalpusterlengo (Milano).

(6214)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di radioterapia (istituto del radio)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, da un posto di aiuto della divisione di radioterapia (istituto del radio), fatti salvi i diritti del personale di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(6278)

OSPEDALE PNEUMOLOGICO « S. LUIGI GONZAGA » DI ORBASSANO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio O.R.L.-broncologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio O.R.L.-broncologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Orbassano (Torino).

(6213)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorso ad un posto di assistente di pediatria addetto alla clinica pediatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria addetto alla clinica pediatrica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(6276)

ISTITUTO PER L'INFANZIA DI TRIESTE

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Trieste.

(6217)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorso a due posti di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di direttore di farmacia presso i dipendenti ospedali.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente, in Bologna.

(6218)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1977, n. **13.**

Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 16 *maggio* 1977)

(*Omissis*).

(5786)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1977, n. **31.**

Riconoscimento delle botteghe-scuola e istituzione del titolo di maestro artigiano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 12 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di incentivare le attività artigianali che nell'ambito regionale assumono particolare rilievo per il contenuto di valori storici, culturali e tradizionali, oltre che per l'importanza nelle economie locali, la regione Veneto promuove l'istituzione di botteghe-scuola con le modalità previste dalla presente legge.

Art. 2.

Le attività di cui al precedente articolo sono determinate dalla giunta regionale, su indicazioni fornite dalla commissione regionale per l'artigianato, sentite le competenti commissioni consiliari.

Art. 3.

La giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, è autorizzata ad attuare ogni iniziativa utile a diffondere la conoscenza e a promuovere l'interesse dei giovani all'esercizio delle attività artigianali di cui agli articoli precedenti.

Art. 4.

Requisito essenziale per la gestione della bottega-scuola è il possesso del titolo di maestro artigiano conseguibile da parte dei titolari di impresa artigiana che, esercitando una delle attività di cui ai precedenti articoli 1 e 2, ne facciano richiesta al presidente della giunta regionale e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860;

b) godimento di buona condotta morale e dei diritti civili;

c) anzianità professionale nel medesimo mestiere di almeno venti anni continuativi, trascorsi comunque anche alle dipendenze di terzi;

d) elevato grado di capacità professionale desumibile dal possesso di diplomi di istituti tecnici e professionali pubblici o legalmente riconosciuti, da premi conseguiti in mostre, esposizioni o concorsi di particolare interesse, da lodevole insegnamento in scuole pubbliche o legalmente riconosciute, da saggi di lavoro eseguiti e da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia ed attitudine all'insegnamento professionale;

e) avere avuto apprendisti alle proprie dirette dipendenze per un periodo di almeno cinque anni.

Ai titolari di impresa artigiana sono equiparati i soci di impresa artigiana costituita in forma di cooperativa o di società — escluse le forme di società per azioni, a responsabilità limitata ed in accomandita semplice o in accomandita per azioni — purché partecipanti manualmente al lavoro.

Art. 5.

La valutazione dei requisiti per l'attribuzione del titolo di maestro artigiano è effettuata da una commissione composta da:

a) un rappresentante della Regione con funzioni di presidente;

b) un rappresentante della commissione regionale per l'artigianato;

c) quattro esperti scelti dalla giunta regionale fra gli insegnanti di materie artistiche o tecniche nelle scuole medie di ogni ordine e grado;

d) due esperti designati dalle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative a livello regionale;

e) un rappresentante dei lavoratori designato dalla federazione regionale unitaria C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.

La commissione viene nominata con decreto del presidente della giunta regionale.

Alle riunioni della commissione possono partecipare, a titolo consultivo, i direttori del dipartimento per la istruzione artigiana e professionale e del dipartimento per l'artigianato, le fiere e i mercati.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della giunta regionale addetto al dipartimento per l'artigianato, le fiere e i mercati con qualifica non inferiore a funzionario.

Le determinazioni della commissione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

A ciascun componente la commissione, estraneo all'amministrazione regionale, è dovuta un'indennità forfettaria giornaliera di L. 20.000, oltre al rimborso delle spese di viaggio, per la partecipazione alle riunioni.

Art. 6.

Il titolo di maestro artigiano è conferito con decreto del presidente della giunta regionale, previo parere favorevole della commissione di cui al precedente articolo.

Tale conferimento è subordinato all'impegno di istituire la bottega-scuola, in conformità al successivo articolo e può essere revocato nel caso di perdita di uno dei requisiti che ne avevano costituito il presupposto.

E' data facoltà agli interessati di indicare nell'insegna dell'impresa il possesso del titolo di maestro artigiano conferito ai sensi della presente legge.

Art. 7.

La giunta regionale, con proprio provvedimento, riconosce quale bottega-scuola l'impresa artigiana gestita direttamente dal maestro artigiano, qualora sia fornita di adeguate attrezzature tecniche e igieniche e, oltre alle proprie finalità produttive, si proponga specificamente la preparazione professionale di futuri artigiani.

Il riconoscimento di bottega-scuola può essere, altresì, attribuito all'impresa artigiana costituita in forma associativa qualora almeno la maggioranza dei soci sia in possesso del titolo di maestro artigiano.

Art. 8.

Il riconoscimento di bottega-scuola può essere revocato qualora venga meno una delle condizioni di cui all'articolo precedente.

La revoca può essere, altresì, disposta, previa motivata diffida, anche nei seguenti casi:

a) prolungata inattività della bottega-scuola;

b) negligenza nell'insegnamento;

c) impiego degli allievi in lavori estranei all'attività della bottega-scuola;

d) inosservanza delle norme in materia di istruzione e formazione professionale;

e) inosservanza della legislazione sul lavoro e dei contratti di lavoro.

Art. 9.

La giunta regionale e le competenti commissioni provinciali per l'artigianato hanno facoltà di effettuare verifiche e controlli sul funzionamento e sull'efficienza delle botteghe-scuola, nonché sul grado di preparazione conseguito da ogni singolo allievo durante e al termine del corso di formazione professionale.

Art. 10.

La giunta regionale è autorizzata a concedere:

a) alla bottega-scuola, contributi annuali di L. 500.000 forfettarie e L. 50.000 per ogni allievo alle dipendenze;

b) ad ogni allievo, un premio annuale di frequenza di lire 160.000 ed un premio annuale di profitto di L. 200.000.

La frequenza degli allievi alla bottega-scuola ha normalmente durata annuale e può essere estesa a cicli biennali e triennali qualora ciò sia richiesto dal tipo di qualificazione intrapresa.

I premi di profitto e di frequenza sono integrativi del trattamento economico previsto da disposizioni legislative o contrattuali a favore degli apprendisti.

Art. 11.

Il contributo alla bottega-scuola ed i premi di frequenza e di profitto agli allievi sono erogati con deliberazione della giunta regionale.

Gli interessati, entro il 30 settembre di ogni anno, dovranno presentare al presidente della giunta regionale, per il tramite della commissione provinciale per l'artigianato, le domande corredate di documentazione idonea ad attestare la sussistenza dello speciale rapporto di formazione-lavoro disciplinato dalla presente legge.

Le commissioni provinciali per l'artigianato trasmetteranno al presidente della giunta regionale con il proprio motivato parere le domande e la relativa documentazione, entro trenta giorni dal loro ricevimento.

Art. 12.

A norma dell'art. 32, lettera g), dello statuto, la giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, emanerà disposizioni di attuazione della presente legge, entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Art. 13.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in L. 150.000.000 per l'anno 1977 e L. 350.000.000 per gli anni successivi, si fa fronte:

a) per l'esercizio 1977, mediante riduzione del cap. 7250 del bilancio di previsione 1977 « Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione » - Partita: « Interventi nel settore delle botteghe-scuola artigiane » L. 150.000.000;

b) per gli esercizi 1978 e seguenti, mediante appositi stanziamenti per L. 350.000.000 nei relativi bilanci dello stato di previsione della spesa regionale dei rispettivi esercizi, utilizzando, per la maggiore spesa di L. 200.000.000 annue, l'incremento della quota spettante alla Regione, a norma dell'art. 8 della legge n. 281 del 1970.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per l'esercizio 1977, è istituito il cap. 6615 « Contributi alle botteghe-scuola e premi di frequenza e di profitto agli allievi delle stesse » con lo stanziamento di L. 150.000.000.

Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi, a norma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 14.

Agli oneri derivanti per il funzionamento della commissione, di cui all'art. 5 della presente legge, previsti in L. 2.500.000 annue, si fa fronte mediante prelievo di pari importo dal capitolo 450 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1977.

Nel bilancio 1977 è istituito il cap 452 così denominato: « Compensi ai componenti la commissione per la valutazione dei requisiti per l'attribuzione del titolo di maestro artigiano non dipendenti dalla Regione » con lo stanziamento di L. 2.500.000.

La spesa per gli esercizi successivi farà carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

Al bilancio di spesa per l'esercizio 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

Cap. 450 . . . . L. 2.500.000

b) in aumento:

Cap. 452 . . . . L. 2.500.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 8 aprile 1977

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1977, n. **32**.

Miglioramenti economici in attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 12 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali, al personale che fruisce del trattamento economico fissato dalle leggi sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali, nonché al personale di enti disciolti trasferito alla Regione ma non ancora inquadrato, è attribuita la somma di L. 10.000 per ogni mese di servizio prestato dal 1° gennaio 1976 al 31 gennaio 1977.

A partire dal 1° febbraio 1977 la somma anzidetta è elevata a L. 25.000 mensili.

Al suddetto personale sono attribuite altresì le somme di L. 10.000 per la tredicesima mensilità del 1976 e di L. 25.000 per la tredicesima mensilità del 1977, ridotte proporzionalmente in relazione al servizio prestato.

Gli importi di cui ai commi precedenti non sono pensionabili e sono soggetti alle sole ritenute erariali.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge (calcolato per l'anno 1976 in L. 221.040.000 e per l'anno 1977 in L. 535.060.000), si farà fronte mediante imputazione dell'importo di L. 756.000.000 al cap. 400 — parte spesa — « stipendi ed assegni al personale ed oneri relativi » del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1977, che offre capienza.

Per gli esercizi futuri la spesa farà carico al corrispondente capitolo del bilancio.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 8 aprile 1977

TOMELLERI

(5389)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771580)